

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto Segretario giurista Marco Poretti per statuire sulla denuncia presentata in data 16 novembre 2010 da

A.

contro l'operato del

MUNICIPIO DI B.

richiamate le risultanze istruttorie e la presa di posizione 12 gennaio 2011 del Municipio del Comune di B.,

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato
in fatto e in diritto

che in data 8 settembre 2010 il municipio di B. indirizzava all'Ufficio prevenzione rumori, Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS), una lettera, spedita in copia anche al denunciante e alla signora D., relativa alla tematica della ristrutturazione del locale filtri piscina sul mappale n. C. di proprietà di quest'ultima. In quella missiva il Municipio dedicava un paragrafo alle varie vertenze che il denunciante ha (e aveva) in essere a vario titolo con il Municipio, aggiungendo anche che: "il copioso incarto può essere consultato presso la Cancelleria comunale";

che in data 13 settembre 2010 il denunciante ha sollecitato un intervento alla Sezione degli enti locali, la quale - con scritto del 20 ottobre 2010 - l'ha rinviato alla scrivente Commissione, dove il sig. A. ha dunque depositato la denuncia in esame, con la quale ha chiesto di giudicare e sanzionare l'agire del Municipio di B. e di adottare delle misure cautelari per inibire la possibilità di consultazione degli atti citati;

che con provvedimento del 6 dicembre 2010 la scrivente Commissione ha emanato il seguente ordine provvisorio: "Il municipio di B. è tenuto ad adottare le necessarie misure affinché l'eventuale consultazione da parte di terzi del "copioso incarto" di cui alla nota 1 della lettera 8 settembre 2010 indirizzata alla SPAAS avvenga nel pieno rispetto della personalità del denunciante";

che in concreto appare innegabile che il passaggio citato nel primo paragrafo del presente giudizio riguardi dei dati personali del denunciante. Difatti, giusta l'art. 4 cpv. 2 LPDP sono considerati dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica. In concreto, il riferimento al sig. A., quale persona avente vari contenziosi aperti con il Comune, è esplicito, cosicché la sua identificazione è immediata. Altrettanto palese è il fatto che si tratti di elaborazione di dati personali, poiché l'art. 4 cpv. 3 LPDP fa rientrare in questo concetto anche la trasmissione a terzi di questi dati e che la SPAAS sia un terzo appare innegabile. Difatti, per rientrare nelle previsioni della LPDP non occorre che ai terzi siano trasmessi i fascicoli incriminati, ma basta che il terzo (in casu: la SPAAS) sia stato messo al corrente di fatti personali che toccano il denunciante e gli sia stata data la possibilità di accedervi nel dettaglio, consultando il relativo incarto presso la Cancelleria comunale. Che poi il terzo abbia utilizzato o meno questa possibilità importa poco alla luce della LPDP, perché la legge sanziona la *trasmissione* dei dati personali a terzi, non condizionandola al fatto che il terzo abbia o non abbia dato seguito alla possibilità offertagli dall'autorità di consultare gli incartamenti presso la Cancelleria comunale;

che giusta l'art. 6 cpv. 1 LPDP i dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale. Inoltre, l'art. 10 LPDP disciplina le condizioni della loro trasmissione ad organi pubblici. In concreto, la digressione oggetto di denuncia non ha alcuna funzione e scopo nello scritto 8 settembre 2010 del Municipio di B.. Difatti, che il sig. A. abbia dei contenziosi aperti con il Municipio nulla aggiungeva agli argomenti esposti da quest'ultimo nei paragrafi immediatamente prima e dopo quello incriminato, che erano del tutto sufficienti per prendere adeguatamente posizione all'indirizzo della SPAAS. Semmai il Municipio avrebbe ancora potuto aggiungere che, alla luce di tutte le verifiche esperite, le lamentele del sig. A. erano prive di giustificazioni, ma non andare oltre come invece ha fatto;

che non ne va diversamente neppure alla lettura delle osservazioni proposte dal Municipio di B. in data 12 gennaio 2011, che nulla adduce di nuovo se non ribadire – da un lato – le verifiche fatte dal Municipio alla pompa della piscina della part. C. ed illustrare, dall'altro, la criticità dei rapporti tra A. e il Municipio (risp. i vicini). Ma in realtà, se il primo aspetto è come detto perfettamente rilevante per la presa di posizione indirizzata alla SPAAS, il secondo è invece perfettamente irrilevante, già per la semplice constatazione che se il Municipio non avesse fatto tutte le verifiche del caso, non avrebbe certamente potuto liberarsi dei suoi obblighi adducendo la pretesa litigiosità del sig. A.. Avendole invece fatte, quest'ultimo aspetto è per l'appunto irrilevante ed essendo sensibile alla luce della LPDP, l'agire municipale si somma ad una violazione degli art. 4, 6 e 10 LPDP;

che in definitiva occorre accertare la violazione da parte del Municipio di B. della LPDP, mentre altre sanzioni non possono essere adottate, in difetto di base legale;

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. La denuncia, ricevibile in ordine, è accolta.
2. E' conseguentemente accertata la violazione della legge sulla protezione dei dati commessa dal Municipio del Comune di B., per avere ingiustificatamente trasmesso a terzi, con scritto 8 settembre 2010, dati personali relativi al sig. A., in violazione dell'art. 10 cpv. 1 LPDP.
3. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.
4. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al TRAM entro 15 giorni, secondo le modalità descritte dall'art. 46 LPAm.
5. Intimazione al denunciante, al Municipio di B., al responsabile cantonale per la protezione dei dati, Bellinzona, al Consiglio di Stato, Residenza, Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Il Segretario

Dr. iur. Avv. Francesco Trezzini, LL.M.

Marco Poretti